

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati PRD

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

Loro sedi

OGGETTO **Dipartimento Certificazione e Ispezione**

Circolare Tecnica DC N°28/2021 - Aggiornamento Circolare n° 5/2017 - Schema di accreditamento degli Organismi di Certificazione, per il processo di certificazione dei Conservatori a Norma, secondo le disposizioni dell'Agazia per l'Italia Digitale.

A seguito della pubblicazione del nuovo regolamento AgID sui "Criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici" e dell'Allegato A al medesimo regolamento "Requisiti per l'erogazione del servizio di conservazione per conto delle pubbliche amministrazioni", la Circolare n° 5/2017 è emendata come segue:

1. Introduzione

Le esigenze da parte delle pubbliche amministrazioni di conservazione a norma dei documenti informatici, già esistenti nel mercato domestico a fronte del processo di fatturazione elettronica e di protocollazione digitale, riguarderanno nell'immediato futuro nuovi ambiti di applicazione, in quanto la normativa vigente in materia prevede che entro tempi brevissimi la Pubblica Amministrazione formi i propri documenti solo in modalità digitale.

Le eventuali date di slittamento, di possibili aree della PA che necessitino di tempi maggiori, non potranno essere che minime.

Per la conservazione dei documenti prodotti nativamente su carta e trasformati in digitale, nonché per quelli nativi digitali, sarà necessario un adeguato dimensionamento dei relativi servizi di conservazione.

Tali servizi di tipo informatico, che le PA possono attivare anche internamente, già da oggi sono offerti anche da soggetti privati e pubblici, i cosiddetti Conservatori accreditati da AgID.

2. Contesto Normativo

I soggetti che intendono mantenere l'accreditamento presso AgID nel ruolo di Conservatori, sino a tutto il 31 dicembre 2021 dovranno dimostrare il possesso dei requisiti stabiliti dalle norme specifiche, attraverso la presentazione di documenti e certificazioni tra i quali, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 179 del 2016, è compreso anche un certificato di conformità ai requisiti

tecnici organizzativi stabiliti dall'AgID, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento rientrante nell'ambito del Reg. UE 2008/765, firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.

Stante il dettato normativo sul ruolo dei Conservatori e delle prescrizioni della Norma ISO/IEC 17065:2012, sulla quale sarà basato lo schema, sarà prevista una sorveglianza annuale e un rinnovo biennale, in occasione del quale i Conservatori dovranno trasmettere il rapporto ad AgID.

A partire dal giorno 01 gennaio 2022, si applicheranno le nuove disposizioni di AgID basate sul nuovo Regolamento, pubblicato il 25 giugno 2021, e in particolare quelle indicate nell'Allegato A e, per cessazione dei servizi, nell'Allegato B allo stesso Regolamento.

2.a. Sino al 31 dicembre 2021 continuano a produrre effetti i seguenti provvedimenti legislativi:

- D. Lgs. 82 del 2005 – Codice Amministrazione Digitale (Art. 29, 32, 44 bis, 71, 61,50 bis, 51) e s.m.i;
- D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- DPCM del 3 Dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3,44 ,44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005] e relativi allegati tecnici;
- DPCM del 13 novembre 2014 - Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici;
- DPCM del 3 dicembre 2013 sul protocollo informatico;
- Circolare 65 del 10 Aprile 2014 di AgID e relativi allegati tecnici.

2.b. Modalità di esecuzione delle verifiche

Stante la peculiarità della situazione che si è verificata, nelle more di tempo di ulteriori sviluppi giuridici e tecnici, si specifica che non è più possibile certificare alcun Conservatore secondo quanto stabilito dalla precedente Circolare di ACCREDIA n°5/2017, né verranno prese in esame richieste di Accreditamento di CAB finalizzate allo schema citato.

Per le indicazioni sulle modalità per l'esecuzione delle residuali attività di rinnovo o sorveglianza applicabili alle certificazioni in corso di validità, si applica quanto indicato di seguito:

- 1. A far data dal giorno seguente alla pubblicazione della presente Circolare, sino al 31 dicembre 2021, sui soggetti in possesso di Certificazione per lo Schema Conservatori, saranno svolte solamente attività di sorveglianza, anche in quei casi nei quali dovesse essere prevista un'attività di rinnovo della Certificazione;*
- 2. Il processo di sorveglianza ha lo scopo di contribuire a garantire, per tutti i Conservatori coinvolti, il continuo rispetto dei requisiti di sicurezza delle informazioni indicati dallo schema ancora in vigore. Nelle attività di sorveglianza è tassativamente obbligatorio richiedere l'evidenza dell'esecuzione di VA-PT, con attività di VA condotte da Laboratori Accreditati;*
- 3. Il diniego da parte di un Conservatore al ricevimento della verifica di sorveglianza comporta la sospensione ed eventuale revoca della Certificazione, secondo quanto previsto dal relativo regolamento del CAB. Altrettanto vale per la mancata presentazione dei previsti rapporti di VA-PT.*

3. Processo di Accredimento degli Organismi di Certificazione

1) Processo di Accredimento ACCREDIA

Dalla data odierna, ACCREDIA non svolge più attività di nuovo accredimento per lo schema Conservatori.

2) Mantenimento dell'Accredimento

Per il mantenimento dell'accredimento, sino al 31 dicembre 2021 verranno condotte, se previste dalla programmazione in essere, solamente attività di sorveglianza.

Riferimenti Normativi per l'accredimento

Vista l'esigenza di integrazione di più Norme e Leggi dello Stato, la Norma di riferimento per l'accredimento è, naturalmente, la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

Ovunque, nel presente documento, sia riportato il riferimento ad una Norma referenziata con la revisione o l'anno di emissione, vale esattamente quella Norma. Ove, invece, le Norme non siano referenziate con lo stato di revisione e/o l'anno di emissione, dovrà essere considerata applicabile la Norma vigente al momento dello svolgimento delle attività operative: sia di accredimento, sia di sorveglianza, sia di rinnovo.

Prescrizioni relative al processo di accredimento

Condizione perché un OdC possa essere accredimato è il possesso dei requisiti di cui al Regolamento ACCREDIA RG-01 per l'accredimento degli Organismi di Certificazione e di Ispezione e al Regolamento ACCREDIA RG-01-03 per l'accredimento degli Organismi di Certificazione del Prodotto.

Accertato il possesso dei requisiti minimi, si darà avvio all'iter di accredimento con la conduzione delle attività di verifica come previste nei Regolamenti di cui sopra e in conformità alle norme/documenti applicabili all'accredimento.

Siamo a disposizione per chiarimenti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione